Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Martedì, 5 dicembre** — **Numero 284**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1549 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine, di cui all'art. 1 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati, è prorogato sino a quando gli stati medesimi siano tradotti in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TANGORRA

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1528 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 giugno 1902, n. 246;

Veduto l'art. 16 del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112;

Veduto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1637;

Veduto il R. decreto-legge 27 gennaio 1921, n. 38;

Considerate le deficienze dell'attuale ordinamento del Consiglio superiore del lavoro e ritenuta la necessità e l'urgenza d'integrare provvisoriamente il Consiglio stesso chiamando a parteciparvi rappresentanti delle diverse attività economiche e correnti sindacali, in attesa del suo definitivo riordinamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, e con i ministri del tesoro, dell'agricoltura, e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le sessioni del Consiglio superiore del lavoro, che sia necessario di convocare prima che venga attuata la riforma generale di quel Corpo, saranno chiamati a farne parte, nel numero indicato nella tabella annessa al presente decreto, consiglieri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per i rappresentanti le industrie diverse la designazione sarà fatta rispettivamente dalle Confederazioni nazionali.

Saranno pure chiamati a far parte del Consiglio due rappresentanti delle Camere di commercio in aggiunta a quelli assegnati a tali Enti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1902, n. 246. Essi saranno eletti con le norme di cui al regolamento della legge predetta.

Art. 2.

I consiglieri così nominati godono di tutti i diritti dei consiglieri nominati in base alla legge organica del Consiglio, prendono parte alle votazioni, possono essere eletti all'Ufficio di presidenza e al Comitato permanente e possono rappresentare il Consiglio in altri Corpi.

Art. 3.

Il Consiglio superiore del lavoro, integrato a norma del presente decreto, procede nella sua prima convocazione alla elezione dell'Ufficio di presidenza e del Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro.

L'Ufficio di presidenza è composto del presidente e di tre vice presidenti. Il presidente è eletto dal Consiglio con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti e può essere scelto anche fuori del Consiglio. Se non si riesca ad ottenere la maggioranza prescritta, è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio dei ministri. I vice presidenti sono eletti uno dai consiglieri rappresentanti i lavoratori, entro il proprio gruppo, uno da quelli rappresentanti i datori di lavoro egualmente entro il proprio gruppo, e il terzo dagli altri consiglieri.

Il numero dei componenti il Comitato permanente è portato ad undici; quattro di essi dovranno essere scelti dai consiglieri rappresentanti dei lavoratori entro il proprio gruppo; altri quattro da quelli rappresentanti i datori di lavoro, ugualmente entro il proprio gruppo; ciascun consigliere vota per un numero di candidati non superiore a tre. Gli altri tre membri del Comitato permanente saranno eletti dal complesso dei consiglieri che non appartengono ad alcuno dei suindicati due gruppi.

Agli effetti della divisione in gruppi prevista nei due comma precedenti, fanno parte del gruppo dei rappresentanti dei lavoratori, oltre i 28 nuovi eligendi indicati sotto questo titolo nella tabella annessa al presente decreto, i rappresentanti, nell'attuale Consiglio superiore, della Federazione delle Società di mutuo soccorso, quelli della Lega nazionale delle Cooperative italiane, e quelli già qualificati come rappresentanti dei lavoratori. Fanno parte del gruppo dei rappresentanti dei datori di lavoro, oltre i 23 nuovi rappresentanti padronali indicati nell'annessa tabella, i rappresentanti, nell'attuale Consiglio superiore, dell'Associazione fra le Banche popolari e dei Comizi agrari, i consiglieri già qualificati come rappresentanti dei produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali e i rappresentanti delle Camere di commercio, compresi pure quelli che per tali Enti saranno nominati in base all'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto. I rimanenti consiglieri fanno parte del terzo gruppo.

Art. 4.

Per coprire i posti che sono attualmente vacanti o si renderanno vacanti, prima che venga attuata la riforma generale del Consiglio, nel gruppo dei rappresentanti i produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali e in quello dei rappresentanti i lavoratori, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1902, n. 246, si provvederà con lo stesso procedimento stabilito dall'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 5.

Nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sarà stanziata la somma di L. 60.000 per le spese occorrenti in conseguenza del presente decreto.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA — PARATORE — BERTINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA.

	Rappresentanti padronali	Rappresentanti dei lavoratori
Agricoltura	3	7
Industria mineraria	2	—
Industrie metallurgiche e meccaniche	3	3
Industria dell'armamento navale	1	—
Industrie tessili	2	3
Industria edilizia	2	1
Industria del vestiario	1	—
Industrie poligrafiche, della carta ed affini	2	2
Industrie chimiche	1	1
Industrie d'albergo e mensa	1	1
Industrie diverse	3	4
Impiego privato nelle industrie	—	1
Banche, Istituti di credito, assicurazioni ed affini	1	1
Organizzazioni nazionali mutualistiche e di previdenza	—	2
Organizzazioni nazionali cooperative	—	2
Consorzi agrari	1	—
	23	28

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLO SBARBA.

Il numero 1529 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono conseguire la registrazione ai termini e per gli effetti del presente decreto sei mesi dopo la loro costituzione:

a) le Associazioni di datori di lavoro industriali e di proprietari e in genere di datori di lavoro agricoli che abbiano per principale scopo la tutela degli interessi collettivi nella risoluzione dei problemi inerenti ai rapporti fra capitale e lavoro;

b) le Associazioni di commercianti che abbiano nell'esplicazione della loro azione come principale scopo la tutela degli interessi collettivi nella risoluzione dei problemi inerenti ai rapporti fra capitale e lavoro;

c) le Associazioni di lavoratori industriali ed agricoli e di impiegati di aziende private che si propongono la tutela degli interessi professionali degli associati ed il loro miglioramento economico.

Art. 2.

Le Associazioni di cui al precedente articolo, sono distinte secondo la competenza per territorio o per materia in:

a) Associazioni nazionali che comprendono datori di lavoro oppure lavoratori od impiegati di ogni ramo di industria o di agricoltura o di commercio;

b) Associazioni nazionali che comprendono datori di lavoro oppure lavoratori o impiegati di una determinata industria o gruppo di industrie affini, oppure di una determinata produzione agricola o gruppo di produzioni agricole affini, oppure di un determinato commercio o gruppo di commerci affini;

c) Associazioni interregionali, regionali, provinciali, locali, che comprendono datori di lavoro, ovvero lavoratori o impiegati di tutta la industria o dell'agricoltura o del commercio in genere, limitatamente al territorio sul quale esplicano la propria azione;

d) Associazioni interregionali, regionali, provinciali, locali, che comprendono datori di lavoro ovvero lavoratori od impiegati di una determinata industria o gruppo di industrie affini, oppure di una determinata produzione agricola o gruppo di produzioni agricole affini, oppure di un determinato commercio o gruppo di commerci affini, limitatamente al territorio sul quale esplicano la propria azione.

Possono conseguire la registrazione anche le Associazioni che siano costituite, oltre od invece che da singoli, da altre Associazioni aventi una sfera d'azione più limitata.

Art. 3.

La domanda di registrazione deve essere diretta alla competente Commissione di cui all'art. 8 del presente decreto istituita presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, se trattasi di associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

Negli altri casi, la domanda sarà diretta alla competente Commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto presso il Circolo dell'Ispettorato della

industria e del lavoro nella cui circoscrizione la Associazione richiedente ha la sua sede.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia:

1° verbale dell'assemblea sociale nella quale fu deliberato di chiedere la registrazione;

2° statuto e regolamento dell'Associazione;

3° elenco dei componenti il Consiglio direttivo dell'Associazione;

4° copia dell'ultimo bilancio della Associazione dal quale deve risultare che almeno i tre quinti delle entrate sono costituiti dai contributi dei soci;

5° elenco nominativo dei soci e, se trattasi di associazioni costituite di più associazioni, l'elenco nominativo di queste ultime.

Per le associazioni di lavoratori o di impiegati lo elenco dovrà indicare inoltre l'azienda a cui, alla data della domanda di registrazione, questi sono addetti.

Per le Associazioni di datori di lavoro, tanto agricoli che industriali o commerciali, l'elenco dovrà anche indicare il numero dei dipendenti in media occupati da ciascuna ditta o azienda agricola nell'anno precedente alla data della domanda di registrazione.

Se l'Associazione è costituita da altre Associazioni, per le Associazioni consociate registrate basterà l'indicazione dell'avvenuta registrazione; per quelle che hanno presentata domanda di registrazione e per le altre dovrà indicarsi rispettivamente il numero dei soci a ciascuna inscritti od il numero complessivo dei dipendenti da ciascuna controllati, a seconda che trattasi di Associazioni di lavoratori o impiegati ovvero di datori di lavoro.

6° la denominazione e l'indirizzo dell'Associazione o *delle Associazioni* delle quali eventualmente la richiedente faccia parte.

Art. 4.

Sono istituite presso ciascun Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro due Commissioni, rispettivamente per la registrazione delle Associazioni dei datori di lavoro delle industrie, dell'agricoltura e dei commerci o delle Associazioni dei lavoratori industriali, agricoli od impiegati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2.

Ciascuna Commissione è composta dell'ispettore capo del Circolo che la presiede e di quattro membri rappresentanti rispettivamente i datori di lavoro ed i lavoratori o impiegati eletti con il sistema della rappresentanza proporzionale, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive organizzazioni che risultino registrate presso la Commissione stessa.

I rappresentanti elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Per la prima costituzione delle Commissioni essi saranno nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su conforme proposta del Comitato permanente del lavoro, il quale terrà conto delle designazioni delle organizzazioni esistenti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

A cura dell'ispettore capo circolo, sarà costituito presso ciascuna Commissione un ufficio di segreteria.

Art. 5.

La Commissione, istituita ai sensi dell'articolo precedente, constata l'adempimento delle disposizioni degli articoli 3 e 11 del presente decreto, e ordina, in seguito a tale constatazione, la iscrizione dell'Associazione, o nel registro dei datori di lavoro industriali, o in quello dei datori di lavoro agricoli o in quelli dei datori di lavoro commerciali, oppure in quello dei lavoratori o degli impiegati.

La decisione della Commissione in merito alla domanda di registrazione deve essere emessa entro due mesi dalla sua presentazione: ove entro tale termine la Commissione non decida, la domanda di registrazione può dagli interessati essere rivolta alla competente Commissione di cui all'art. 8.

L'ordinanza della Commissione, con una copia dei documenti allegati alla domanda di registrazione ed il certificato dell'avvenuta registrazione, debbono, a cura del presidente, essere trasmessi, entro dieci giorni dalla registrazione, al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, che ne darà notizia nel « Bollettino del lavoro e della previdenza sociale ». Entro lo stesso termine di dieci giorni, l'ordinanza della Commissione deve essere notificata, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento, oltre che all'Associazione interessata, alle Associazioni della stessa categoria, rispettivamente di datori di lavoro industriali o commerciali od agricoli oppure di lavoratori od impiegati già registrate presso la Commissione medesima e che esercitino la loro azione nella circoscrizione stessa della nuova Associazione registrata.

Art. 6.

La Commissione, dietro istanza di qualunque Associazione interessata od anche di ufficio, può sospendere o cancellare la registrazione delle Associazioni alle quali siano venuti meno i requisiti voluti dal presente decreto.

A tal fine deve procedere annualmente alla revisione degli elenchi delle Associazioni registrate.

L'ordinanza della Commissione sarà notificata all'Associazione interessata entro il termine di 10 giorni. Di essa sarà data notizia nel « Bollettino del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 7.

Contro i provvedimenti della Commissione che rifiutino la registrazione o ne ordinino la sospensione o la cancellazione, è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, il ricorso da parte dell'Associazione interessata al Comitato permanente del lavoro.

È pure ammesso tale ricorso da parte di altre orga-

nizzazioni registrate di datori di lavoro industriali o commerciali od agricoli oppure di lavoratori od impiegati contro i provvedimenti di registrazione rispettivamente delle Associazioni di datori di lavoro industriali o di datori di lavoro commerciali o di datori di lavoro agricoli oppure di lavoratori o di impiegati.

Il ricorso contro la sospensione o la cancellazione della registrazione ha effetto sospensivo del provvedimento emesso dalla Commissione.

Art. 8.

Sono istituite presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale due Commissioni rispettivamente per la registrazione delle Associazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori od impiegati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, composta ciascuna dal direttore generale del lavoro e di quattro membri eletti col sistema della rappresentanza proporzionale, rispettivamente dalle Associazioni nazionali di datori di lavoro o di lavoratori od impiegati registrate.

Ciascuna Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale. I rappresentanti elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Per la prima costituzione delle Commissioni i membri elettivi saranno nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale su conforme proposta del Comitato permanente del lavoro, il quale terrà conto delle designazioni delle esistenti organizzazioni.

A cura del direttore generale del lavoro sarà costituito presso ciascuna Commissione un ufficio di segreteria.

Art. 9.

La Commissione constata l'adempimento delle disposizione degli articoli 3 ed 11 del presente decreto ed in seguito a tale constatazione ordina la registrazione dell'Associazione nell'apposito registro delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro industriali od agricoli o commerciali oppure dei lavoratori od impiegati a seconda del caso. Della decisione sarà data notizia nel « Bollettino del lavoro e della previdenza sociale ».

A cura del direttore generale del lavoro l'ordinanza della Commissione deve essere, entro 10 giorni nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, notificata oltrechè alla Associazione interessata, alle Associazioni della stessa categoria precedentemente registrate.

Alle Associazioni registrate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 6.

Art. 10.

Contro i provvedimenti della Commissione che neghino la registrazione od ordinino la sospensione o la cancellazione è ammesso entro trenta giorni dalla notifica il ricorso da parte dell'Associazione interessata al ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide su parere del Comitato permanente del lavoro.

E' pure ammesso tale ricorso da parte di altre Associazioni nazionali registrate di datori di lavoro industriali, di datori di lavoro agricoli o di commercianti o di lavoratori, o di impiegati, contro i provvedimenti di registrazione rispettivamente delle Associazioni nazionali di datori di lavoro industriali, di datori di lavoro agricoli e di commercianti o di lavoratori o d'impiegati.

Il ricorso contro la sospensione o la cancellazione della registrazione ha effetto sospensivo del provvedimento emesso dalla Commissione.

Art. 11.

Lo statuto dell'Associazione che chiede di essere registrata deve determinare:

1° gli scopi dell'Associazione;

2° la denominazione della Associazione differente da quella di ogni altra Associazione registrata nel Regno;

3° la circoscrizione e la sede dell'Associazione;

4° le norme per l'ammissione dei soci o delle Associazioni consociate;

5° i diritti ed i doveri dei soci;

6° i contributi dei soci che debbono costituire, in media, almeno i tre quinti delle entrate totali dell'Associazione. Nelle Associazioni di lavoratori, il contributo dei singoli soci deve essere non inferiore a L. 0,50 mensili;

7° le modalità per il recesso e per la eliminazione dei soci;

8° le norme per la costituzione, la convocazione e le deliberazioni dell'assemblea di soci;

9° le norme per la composizione e la rinnovazione del Consiglio direttivo, per la sua convocazione e per la validità delle deliberazioni. Il Consiglio direttivo deve essere composto di persone che abbiano superato l'età di 18 anni;

10° le condizioni e le norme per deliberare le modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione ed in questo caso la destinazione del patrimonio sociale che non potrà mai essere ripartito tra i soci.

Art. 12.

Le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto riflettenti i punti di cui all'articolo precedente debbono essere presentate entro 15 giorni alla competente Commissione. La Commissione dopo aver constatato che le modificazioni sono state adottate secondo le norme statutarie e rispondono ai requisiti voluti dal presente decreto, ne ordinerà l'annotazione nel registro, comunicandole immediatamente al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, che ne darà notizia nel « Bollettino del lavoro e la previdenza sociale ».

Contro il rifiuto dell'annotazione da parte della Com-

missione è dato ricorso nei modi previsti dagli articoli 7 e 10.

Art. 13.

Ogni Associazione registrata ha l'obbligo di trasmettere in duplice esemplare, entro il primo trimestre di ogni anno, all'Ispettorato dell'industria e del lavoro del Circolo nella cui circoscrizione l'Associazione ha sede o al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, a seconda che trattisi di Associazioni di cui alle lettere c) e d) oppure a) e b) dell'art. 2, un elenco nominativo dei soci o delle Associazioni ammesse nell'Associazione e di quelli che avranno cessato di appartenervi nell'anno precedente, con l'indicazione per i nuovi ammessi dei dati e delle notizie specificati al n. 5 dell'art. 3.

Se l'Associazione è costituita da altre Associazioni, per le consociate non registrate, che dall'anno precedente hanno continuato a farne parte, dovranno indicarsi le variazioni intervenute rispettivamente nel numero dei soci a ciascuna appartenenti od in quello complessivo dei dipendenti da ciascuna controllati a seconda che trattisi di Associazioni di lavoratori o impiegati ovvero di datori di lavoro.

Tali indicazioni dovranno riferirsi alla situazione al 31 dicembre.

In mancanza di tale trasmissione entro il termine legale e sino a che essa non sia avvenuta, restano sospesi gli effetti della registrazione.

Art. 14.

Le Associazioni dei lavoratori o degli impiegati registrate a norma del presente decreto, sono chiamate ad eleggere od a designare con il metodo della rappresentanza proporzionale, in base al numero dei soci e con le norme seguenti e con quelle che saranno stabilite nel regolamento, i rappresentanti dei lavoratori o degli impiegati nei pubblici Consigli ed Enti nei quali siano ammessi detti rappresentanti.

Uguale diritto spetta alle Associazioni di datori di lavoro industriali, agricoli o commerciali registrate a norma del presente decreto, per i pubblici Consigli ed Enti in cui i rappresentanti dei datori di lavoro industriali, agricoli o commerciali, siano ammessi e che rientrino negli scopi di cui all'articolo 1.

a) le Associazioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti aventi competenza nazionale e interessanti l'industria o l'agricoltura od il commercio in generale;

b) le Associazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti aventi competenza nazionale e interessanti particolarmente la propria industria o gruppo di industrie affini, oppure la propria produzione agricola o gruppo di produzioni agricole affini, o commercio o gruppo di commerci affini;

c) le Associazioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti, riguardanti l'industria o l'agricoltura o il commercio in genere ed aventi giurisdizione nel territorio nel quale esse esercitano la loro azione;

d) le Associazioni di cui all lettera d) dell'art. 2 sono chiamate a designare i rappresentanti nei Consigli ed Enti riguardanti la propria industria o gruppi di industrie affini, oppure la propria produzione agricola, o gruppo di produzioni agricole affini, o il commercio o gruppo di commerci affini ed aventi giurisdizione nel territorio nel quale esse esercitano la loro azione.

In mancanza di Associazioni di cui alla lettera b) le designazioni di loro competenza verranno fatte dall'insieme delle Associazioni regionali dell'industria o della produzione agricola, o di commercio di cui si tratta o in difetto delle Associazioni nazionali di tutta l'industria o di tutta l'agricoltura o del commercio in generale.

In mancanza di Associazioni di cui alla lettera d), le designazioni di loro competenza verranno fatte dalle competenti Associazioni regionali di tutta l'industria o di tutta l'agricoltura o del commercio od, in difetto, dall'Associazione nazionale corrispondente.

Nel caso però di Associazioni sia di lavoratori o di impiegati, sia di datori di lavoro, costituite da Associazioni, le loro elezioni o designazioni non conteranno se non in proporzione, rispettivamente, del numero dei soci o dei dipendenti controllati da quelle delle Associazioni consociate che abbiano ottenuta la registrazione presso la competente Commissione a norma del presente decreto.

Art. 15.

Con Regio decreto, su conforme parere del Consiglio superiore del lavoro, saranno emesse le disposizioni regolamentari per l'applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sarà stanziata la somma di L. 200.000 per le spese occorrenti in conseguenza del presente decreto.

Disposizione transitoria

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto alla rinnovazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori o impiegati in tutti gli Enti di cui al 1° e 2° capoverso dell'art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1545 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni legislative vigenti sui concorsi a cattedre d'insegnamento nelle scuole medie e normali governative;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di apportare a dette disposizioni alcune modificazioni affinchè sia possibile provvedere in tempo alla sistemazione delle cattedre vacanti specialmente nelle sedi di primaria importanza per l'anno scolastico venturo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle cattedre nelle sedi di primaria importanza negli Istituti d'istruzione media e normale, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, si provvede con concorsi speciali, ai quali sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 di detta legge, eccezione fatta del 2° e 3° comma, quelle del 2° comma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e quelle del terz'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 6 *bis* contenuti nell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, che è abrogato nelle rimanenti sue parti.

Sono abrogati del pari il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1914, n. 679, il terzo 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, l'articolo 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2590, e il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615.

Art. 2.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 3.

A modificazione dell'art. 4 della legge 25 giugno 1882, n. 896, le diplomate degli Istituti superiori di magistero femminile sono ammesse ai concorsi generali e speciali e abilitate ad insegnare a qualsiasi titolo le discipline il gruppo di discipline per le quali sono abilitate anche in tutte le scuole maschili di primo grado, esclusi i ginnasi e nelle scuole normali promiscue. Per le lingue straniere esse sono ammesse ad insegnare anche nelle scuole maschili di secondo grado, esclusi i ginnasi e licei moderni.

La disposizione dei commi precedenti è applicabile, con le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, alle diplomate comprese nelle graduatorie dei concorsi banditi per effetto del decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, numero 615, le quali non poterono ottenere la nomina in ruolo per mancanza di cattedre femminili.

Art. 4.

È abrogato l'art. 7 della legge 21 luglio 1911, n. 860. Non sono consentite missioni, comandi o destinazioni provvisorie da sede a sede, di primaria importanza o non, o ad altri uffici se non per provvedere agli insegnamenti speciali nei ginnasi e licei moderni o a cattedre di insegnamenti obbligatori nelle RR. Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 5.

In deroga all'articolo 1 della legge 8 aprile 1906, numero 141, gli insegnanti ordinari e straordinari che, in seguito a concorso, abbiano fatto o faranno passaggio ad altro ruolo o ad altra cattedra d'Istituto d'ordine uguale o diverso possono essere restituiti, su loro domanda, ai ruoli e alle cattedre di provenienza purchè in essi siano vacanti i posti corrispondenti. La loro carriera continuerà nel ruolo al quale saranno restituiti, ma qualora abbiano conseguiti stipendi superiori, conserveranno come assegno personale la differenza che verrà assorbita dai successivi aumenti.

Egualmente gli insegnanti che abbiano conseguita per effetto di concorsi abbinati la nomina in ruolo per uno degli ordini di scuole per cui era aperto il concorso possono, su loro domanda, far passaggio all'altro ordine di scuole per cui il concorso era valido purchè siano vacanti le cattedre corrispondenti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1546 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per essere ammessi ai concorsi come insegnanti di ruolo in ogni ordine e grado di scuola, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, si dovrà versare agli uffici del registro e bollo la tassa indicata nella seguente tabella:

Concorsi a posti di maestri elementari nei ruoli delle Amministrazioni provinciali scolastiche, L. 25.

Concorsi generali e speciali a cattedre delle Regie scuole medie e normali, L. 50.

Concorsi a posti nei ruoli delle Accademie e degli Istituti di belle arti dei Conservatori ed istituti musicali e di arte drammatica, L. 50.

Concorsi a cattedre nelle RR. Università, negli Istituti superiori universitari e negli Istituti superiori di magistero femminile, L. 100.

Art. 2.

Gli estranei ai ruoli del personale delle scuole medie e normali i quali aspirino a supplenze nelle cattedre vacanti o ad incarichi nelle classi aggiunte delle scuole medesime, saranno tenuti a versare agli uffici erariali una tassa di lire dieci per ciascuna domanda.

Art. 3.

Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri Enti morali hanno facoltà di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado da essi direttamente amministrate in misura non superiore a quella indicata nell'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI — TANGORRA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1547 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 610 e l'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 141;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni alle attribuzioni della Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui ricorsi contro assegnazioni di classi aggiunte e conferimento di supplenze e sui ricorsi in materia di completamento di orario degli insegnanti delle scuole medie e normali non è richiesto il parere della Sezione della Giunta superiore per l'istruzione media.

Su tali ricorsi provvede direttamente il ministro e contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per legittimità in via straordinaria al Re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Nel primo comma dell'art. 4 del D. L. 13 aprile 1919, n. 610, sono soppresse le parole « sulle questioni relative agli obblighi d'orario degl'insegnanti secondo l'articolo 8 della citata legge 16 luglio 1914 »; e al secondo comma sono aggiunte le parole seguenti: « e sull'interpretazione di massima di norme legislative o regolamentari vigenti per le scuole medie e normali ».

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai ricorsi non ancora decisi contro il conferimento di classi aggiunte e di supplenze e per complementi di orario per l'anno scolastico 1921-922.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del Nostro decreto 29 gennaio 1920 n. 253;

Ritenuta l'opportunità, in previsione di una prossima sistemazione organica di tutta la materia relativa agli esami nelle scuole d'istruzione secondaria, di abrogare la norma contenuta nel predetto articolo fino dal principio dell'anno scolastico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato l'art. 5 del Nostro decreto 29 gennaio 1920, n. 253.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1516. Regio decreto 3 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, in esecuzione della legge 14 aprile 1922, n. 496, si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale tra i due comuni di Casarano e Melissano (Lecce).

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a Sua Maestà il Re in udienza del 23 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Brancaleone.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Brancaleone, per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la riorganizzazione dei pubblici servizi e la sistemazione finanziaria del Comune, nonchè di provvedere alla reintegrazione dei demani comunali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 10 agosto 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Brancaleone in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 17 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Brancaleone è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re in udienza del 23 novembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Militello (Catania).

SIRE!

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Militello.

Il provvedimento si ravvisa necessario per dar modo all'Amministrazione straordinaria di completare la sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda.

D'altra parte le condizioni dello spirito pubblico non consentono di procedere subito alla ricostituzione della rappresentanza elettiva.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 13 agosto 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Militello, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Militello è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1319;

Visto l'art. 4 della Convenzione 15 febbraio 1921 stipulata tra il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi e l'Istituto cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti di consumo popolare, col quale venne stabilito che la liquidazione della gestione del cessato Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle industrie manifatturiere, affidata al predetto Istituto, avrebbe dovuto compiersi entro il 31 dicembre 1921;

Visto il decreto Ministeriale 1 giugno 1922 col quale il termine di liquidazione è stato prorogato a tutto il 30 settembre 1922;

Vista la lettera 28 settembre 1922, n. 7247, con la quale l'Istituto cooperativo predetto ha fatto presente la necessità di ottenere una ulteriore proroga del termine fornale per il compimento e la chiusura della liquidazione;

DECRETA:

E' prorogato al 31 dicembre 1922 il termine per la liquidazione della gestione del cessato ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato dalle Industrie manifatturiere da parte dell'Istituto cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare.

Roma, 30 settembre 1922

Il ministro delle finanze
BERTONE.

Il ministro del tesoro
PARATORE.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il ministro della guerra
SOLERI.

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Comunicato

Il Consiglio accademico della Regia Università di Roma, in seguito del risultato del concorso, nella seduta del 25 novembre 1922, ha conferito un posto di studio della Fondazione Maggi, al dott. Giacomo Giangrasso per perfezionarsi in clinica oculistica.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Baccari cav. uff. dott. Clemente, capo sezione, posto a disposizione Ministero colonie dal 16 ottobre 1922 siccome destinato in Cirenaica, è dalla data stessa collocato fuori del ruolo organico della propria Amministrazione.

Corpo della giustizia militare.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Bertacca comm. Emilio, presidente di sezione di Corte d'appello, esonerato dalla carica di giudice effettivo a tempo indeterminato del tribunale supremo di guerra e marina, dal 31 luglio 1922.

Bianchi comm. Giuseppe, consigliere di Corte di cassazione, nominato giudice effettivo a tempo indeterminato del tribunale supremo di guerra e marina, dal 1° ottobre 1922.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Romagnoli cav. Giuseppe, ragioniere, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, dal 1° ottobre 1922, con l'assegno annuo di L. 4500 e con l'assegno temporaneo mensile di L. 80.

Capitecnici di artiglieria e del genio.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Berdini cav. Pasquale, capotecnico, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, dal 1° ottobre 1922, con l'annuo assegno di L. 4800 e con l'assegno temporaneo mensile di L. 80.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Giampietro cav. Emilio, brigadiere generale, cessa dal comando della brigata « Marche » ed è collocato a disposizione.

Con R. decreto del 30 novembre 1922:

Giampietro cav. Emilio, brigadiere generale, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi speciali, dal 1° dicembre 1922.

Arma di fanteria

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Mach de Palmstein Luigi, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 24 aprile 1922.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Fantino cav. Luigi, tenente colonnello, è rettificato il decreto 17 aprile 1922, nella parte che si riferisce al suo richiamo dall'aspettativa per riduzione di quadri, nel senso che egli deve intendersi richiamato da tale posizione il 1° novembre 1921 anzichè il 29 gennaio 1922.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Lisciarelli Alessandro di Arturo, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 21 febbraio 1921.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Lombardini cav. Ezio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 22 settembre 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

Gerboni cav. Attilio, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 25 febbraio 1917 e decorrenza assegni 1° gennaio 1920.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Bassi Dario, maggiore, il decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917 è rettificato nella parte che si riferisce al soprascritto ufficiale, nel senso che il richiamo in servizio ed il suo collocamento fuori quadro deve intendersi effettuato dal 27 gennaio 1917 con decorrenza per gli assegni dalla stessa data.

Con R. decreto del 29 settemb e 1922:

Clerico Luigi, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio effettivo dal 12 novembre 1920.

De Filippo Giovanni, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 17 marzo 1916; l'ufficiale poi è richiamato in servizio effettivo dal 2 febbraio 1917.

Gamberini Alberto, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio dal 10 maggio 1919; l'ufficiale poi è collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 21 febbraio 1922.

Bolognesi cav. Domenico, maggiore, l'aspettativa dal 6 settembre 1920, concessa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

De Paolis cav Edmondo, maggiore, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° ottobre 1922.

Penati cav. Emilio, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 13 giugno 1921; l'ufficiale poi è richiamato in servizio effettivo dal 22 maggio 1922.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Affatati Pietro di Giuseppe, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 25 febbraio 1921.

De Dona Michele di Gaetano, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 13 giugno 1922.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Ficca Alfonso, maggiore, il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917 che lo collocava a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio dal 12 giugno 1917, è modificato nel senso che l'ufficiale è collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dalla data stessa.

Malga Giovanni, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 17 luglio 1922.

Ricchiardi Ettore, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 2 giugno 1922

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Guagnini Giovanni, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 23 luglio 1922.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Bozozzi di Carnisio cav. Gustavo, maggiore, in aspettativa per riduzioni di quadri, è richiamato in servizio effettivo dal 16 novembre 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 5 novembre 1922.

Capriotti Francesco, capitano, promosso maggiore con anzianità e decorrenza assegni dal 16 agosto 1917.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Boriani Alfredo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa stessa è prorogata dal 18 giugno 1922.

Nelli Marinello, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 20 maggio 1922.

La decorrenza degli assegni nel grado attuale dei seguenti capitani di fanteria, promossi in applicazione degli articoli 7 e 9 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, è stabilita dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Pucci Roberto dal 16 marzo 1918.

Emma Salvatore dal 1° febbraio 1918.

Fumelli Monti Attilio, capitano, la decorrenza assegni del grado attuale è fissata al 1° novembre 1917.

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Massetti Francesco, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio effettivo dal 26 giugno 1922.

Parodi Ubaldo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 13 maggio 1921.

Tilotta Melchiorre, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dall'11 luglio 1922.

Del Mati Armando, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio effettivo dall'11 luglio 1922.

Visetti Mario, capitano, il R. decreto 26 marzo 1922 è rettificato nella parte che si riferisce al soprascritto ufficiale nel senso che deve intendersi richiamato in servizio dal 23 gennaio 1922 anzichè dal 15 febbraio 1922.

Caperna Luigi, capitano, è collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 settembre 1920 e contemporaneamente richiamato in servizio e collocato fuori quadro. L'ufficiale poi è collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 ottobre 1921.

Messina Vincenzo, capitano, l'aspettativa dal 19 settembre 1915 concessa con decreto Luogotenenziale 19 settembre 1915 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Vaschini Luigi, capitano, l'aspettativa dal 6 aprile 1921 concessa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Zini Francesco, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dall'11 luglio 1922.

Gamboni Pasquale, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 2 aprile 1921.

Ricci Curbastro Riccardo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1922.

Dodero Antonio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1922

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 25 novembre 1922, in Ponte a Elsa, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi,

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, un mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi sieno state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	695637 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Morizio Nicola di Matteo, domic. a Toritto (Bari). . . . . ▸ Per l'usufrutto: Schiraldi Rachele di Oronzo, moglie del titolare e Morizio Anna di Nicola, minore, sotto la patria potestà, domic. a Toritto, congiuntamente fra loro, a titolo di alimenti e quindi non cedibile nè sequestrabile, giusta la sentenza del tribunale di Bari del 10 luglio 1912	350 —
Consolidato 5 %	72218	Labianca Emilia fu Mauro, moglie di D'Agostino Nicola, domiciliato in Giovinazzo (Bari) . . . . ▸	40 —
P. N. 5 %	9617 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Manzoni Ester di Girolamo, vedova di Viganò Filippo . . . . ▸ Per la proprietà: Viganò Pietro, detto anche Piero fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Manzoni Ester di Girolamo, vedova di Viganò Filippo, domiciliato in Besana Brianza (Milano)	60 —
Consolidato 5 %	161540	Guadagnino Carmela fu Carmelo, moglie di Luigi Gagliano, di Antonino, domiciliato a Campofiorito (Palermo) . . . . ▸	1250 —
3 50 %	592308 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Masera (Novara). . . . . ▸ Per l'usufrutto: Congiuntamente a Garitta Onorato Gabriele (Honorè Gabriel) di Giovanni Antonio (Jean Antoine) e a Lapierre Maria (Marie) di Simone (Simon).	486 50
»	603930 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestato come alla proprietà precedente. . ▸ Per l'usufrutto: Intestato come all'usufrutto precedente.	195 —
Consolidato 3 50 %	101810	Benvenuti Vittorio Emanuele di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di detto Benvenuti Giovanni Battista di Gaetano, dom. a Firenze ▸	1000 —
»	18036 Polizza comb.	Dal Pelù Beniamino fu Antonio, domiciliato a Verona . . ▸	20 —
3 50 %	345222	Insabato Emilia fu Michele, moglie di Rossi Guglielmo, domiciliato a Minervino Murge (Bari), vincolata . . . . . ▸	17[illegible]0
»	738738	Di Franco Giuseppe fu Ottavio, domiciliata a Catania, vincolata ▸	217 —
P. N 5 %	33473	Boggiano Ettore di Federico, domiciliato a Genova, vincolata . ▸	1000 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 %	33575	Intestata come la precedente, vincolata »	1500 —
»	33576	Boggiano Federico fu Ettore, domiciliato a Genova, vincolata. . . . . »	1000 —
3.50 %	795609	Boggiano Federico fu Ettore, domiciliato a Genova, vincolata. . . . . »	350 —
Consolidato 5 %	186478	Vitale Giuseppina, Magia e Vincenzina fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Farinari Maddalena fu Francesco, ved. Vitale, domiciliati a Napoli. . . . . »	175 —
Ferrovie 3 % Rete Mediterr. Serie B	9182	Piccati Luigia di Emilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino . . . . »	75 —
»	9183	Intestata come la precedente. . . . . »	75 —
»	9184	Intestata come la precedente. . . . . »	75 —
»	9185	Intestata come la precedente. . . . . »	75 —
»	9186	Intestata come la precedente. . . . . »	75 —
»	9187	Intestata come la precedente. . . . . »	75 —
Consolidato 5 %	156821 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: De Luca Concetta fu Giovanni, ved. di Lamonica Sebastiano, dom. a Montano Antilia (Salerno) . . » Per la proprietà: Lamonica Pietro fu Sebastiano, minore, sotto la patria potestà della madre De Luca Concetta di Giovanni, ved. di Lamonica Sebastiano, dom. a Montano Antilia (Salerno)	120 —
»	82988	Beneficio parrocchiale di San Nicola di Mira in Abatemarco, frazione del comune di Montano Antilia (Salerno) . . . . »	155 —
3,50 %	575386 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Caravita Luisa fu Vincenzo, ved. di Arpa Federico, dom. a Napoli . . . . » Per la proprietà: Arpa Arturo fu Federico dom. a Napoli	157 50
»	689220 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente	175 —
»	751910	Valle Pierina fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di Isnardi Giuseppina, ved. di Valle Giuseppe, dom. in Alba (Cuneo) . . . . »	17 50

Roma, 30 settiembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero **ordinale portato** dalla ricevuta: 108 — **Data della ricevuta**: 3 settembre **1921** — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Pisa — **Intestazione della ricevuta**: Grilli Luigi commissario **prefettizio di Cassino** — **Titoli del debito pubblico**: al portatore 10 — **Ammontare** della rendita L. 645 — **Consolidato** 5 0|0 — **Decorrenza** dal 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — **Intestazione della ricevuta: Presidente** Congrega di carità di San Marcellino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 213 — Consolidato 4 50 0|0 — Decorrenza 1° ottobre 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della **relativa ricevuta**, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 13).

3ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	118037	1250 —	Domino Francesca fu *Giuseppe*	Domino Francesca fu *Antonio*
	118038	1250 —	Do ino Maria fu *Giuseppe*	Domino Maria fu *Antonio*
	118039	1250 —	Domino Adele fu *Giuseppe*	Domino Adele fu *Antonio*
	118040	1250 —	Domino Irene fu *Giuseppe*	Domino Irene fu *Antonio*
»	216093	110 —	Piccione *Maddalena* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Gandini Rosa fu Giuseppe, ved. di Piccione Domenico, dom a Castelferro sobborgo di Alessandria	Piccione *Margherita-Maddalena* fu Domenico, minore, ecc. come contro
3.50 0[0	115200	700 —	Prole nascitura di Mesturini *Caterina* fu Pietro, *nubile*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Mesturini *Caterina* fu Pietro	Prole nascitura di Mesturini *Maria-Catterina* fu Pietro, *moglie di Sandri Leopoldo* fu Giovanni, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Mesturini *Maria-Catterina* fu Pietro
»	465299	35 —	Ives *Fiorentino* fu Ippolito, dom. a Bardonecchia (Torino)	Ives *Ippolito-Fiorentino*, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	122271	250 —	Tiriduzzi *Mario* di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Perugia	Tiriduzzi *David* di Enrico, minore, ecc., come contro
P. N. 5 0[0	020256	1000 —	Sbisà *Biagio-Mario-Adolfo*, Antonio-Luigi-Francesco, Adele-Maria-Sofia, Luisa-Maria-Vincenza e Marco fu Biagio, minori, sotto la tutela legale della madre Ardillo Maria Annunziata fu Domenico, dom. a Bari	Sbisà *Adolfo-Biagio-Mario*, Antonio-Luigi-Francesco, Adele-Maria-Sofia, Luisa-Maria-Vincenza e Marco fu Biagio, ecc., come contro
P. N. 4,50 0[0	011197	2700 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
Consolidato 5 0/0	186762	7500 —	Giarrè Massimiliano di Carlo, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio a Giarrè Carlo fu Massimiliano, dom. a Firenze	Giarrè Massimiliano di Carlo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio come contro
»	50523	730 —	Lampasona Alicia di Giuseppe, *nubile*, domiciliata a Marsala (Trapani); vincolata d'usufrutto	Lampasona Alicia di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Marsala (Trapani); vincolata d'usufrutto
»	2705[illegible]6	2000 —	Malan Rosa fu Guglielmo, moglie di *Rabattini* Roberto, dom. a Susa (Torino)	Malan Rosa fu Guglielmo, moglie di *Barattini* Roberto, dom. a Susa (Torino)
P. N. 5 0[0	00[illegible]278 012358	50 — 50 —	Degioannis Andreina fu Lorenzo, *nubile*, dom. a Cagliari	Degioannis Andreina fu Lorenzo, *minore, sotto la tutela* di Loj Vincenzo, dom. a Cagliari
3,50 0[0	3810[illegible]2	350 —	Zoncada Agnese di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lodi (Milano)	Zoncada Agnese di *Francesco-Vincenzo*, minore, ecc., come contro
»	742955	45 50	Salvaire Francesco, Pietro, Giacomo, *Luigia*, Margherita, Valentina e Maria fu Giacomo, minori	Salvaire Francesco, Pietro, Giacomo, *Maria-Luigia*, Margherita, Valentina e Maria fu Giacomo, minori
P. N. 5 0[0	0001[illegible]2	50 —	Faldella *Maria-Gabriella* di Luigi, nubile, dom. a Torino	Faldella *Gabriella* di Luigi ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	102154 102337	70 — 210 —	*Rizzatti Evio* di Sante, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Ferrara	*Rizzati* o *Rizzatti Primo*, detto *Evio*, di Sante, minore, ecc. come contro

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	526322	700 —	Paracca Giulia fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	Intestate come contro
»	526323	700 —	Cantù Antonietta fu Bartolomeo, nubile, dom. a Torino Entrambe con usufrutto a Per Maria fu *Antonio*, moglie di Giraud Augusto	Con usufrutto a Per Maria fu *Giovanni Antonio*, moglie di Giraud Augusto
»	605859	56 —	Manferrari *Geromina Maria* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Gatto Luigia fu Pietro, vedova di Manferrari Giuseppe e moglie in seconde nozze di Tagliaferri Giovanni, domiciliato a Sampierdarena (Genova)	Manferrari *Maria-Geromina* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	272893	185 —	Cipoletti *Onofrio* fu Aurelio, domiciliato in Cerqueto (Perugia)	Cipolletti *Onorio* fu Aurelio, ecc. come contro
3,50 0[0	317024	21 —	Cobianchi Isacco fu Giovanni Battista, *minore*, sotto la tutela di Cobianchi Zefferino, domiciliato in Pallanza (Novara)	Cobianchi Isacco fu Giovanni Battista, *interdetto*, sotto la tutela ecc. come contro
»	423796	455 —	Crespi *Piero* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Chierichetti Adele fu Giovanni Donato, vedova di Crespi Pietro, domiciliato a Busto Arsizio (Milano)	Crespi *Antonio Pietro detto Piero* fu Pietro, minore, ecc come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1922

Il Direttore generale: GARBAZZI

Elenco n. 14.

3ª Pubblicazione

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	196500	89 50	Magnetti *Teresa* fu Giacinto, minorenne, sotto l'amministrazione della madre, *Galliano* Clotilde, fu Filiberto, ved. di Magnetti Giacinto, vincolata	Magnetti *Carolina-Teresa-Giuseppa* fu Giacinto, minorenne, sotto l'amministrazione della madre *Gagliano* Clotilde fu Filippo, ved. di Magnetti Giacinto, vincolata
»	247038	70 —	*Pegli* Angela fu Vincenzo, nubile, dom. in Verona	*Peglia* Angela fu Vincenzo, nubile, dom. in Verona
»	797222	87 50	Alberti *Adele* fu Giovanni, nubile, dom. a Cairate (Milano)	Alberti *Abele* fu Giovanni, dom. a Cairate (Milano)
Cons. 5 0[0	283172	115 —	Mangiatt Giovanni fu *Pietro*, minore, sotto la tutela di Bernasconi Desiderio fu Pietro, dom. a Brunate (Como)	Mangiatt Giovanni fu *Biagio*, minore ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stat notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 novembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4273 — Data della ricevuta: 29 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Cavagnolo Carlo fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 525 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data della ricevuta 17 marzo 1922 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Camilotti Amedeo Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 Ammontare della rendita L. 217 — Consolidato 3,50 % con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 Data della ricevuta: 17 marzo 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Camilotti Amedeo - Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 77 — Consolidato 3,50 % con decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 896 — Data della ricevuta: 30 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: D'Ambrosio Aristide fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1970,50 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1912.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta 1° luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Calegari Italo fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0/0, senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3153 — Data della ricevuta 13 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Martucci Luca fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 457 — Data della ricevuta: 27 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: De Luca-Barbara Giuseppe fu Onofrio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L 730 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1 luglio 1922

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data della ricevuta: 4 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Sinisi Saverio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 110 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 359 — Data della ricevuta: 21 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Banca d'Italia di Salerno — Intestazione della ricevuta: Cutolo Innocenzo fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 3000 — Prestito nazionale 5 0/0, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 639 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Prevignani Ugo fu Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 108,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4233 — Data della ricevuta: 23 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scè Lucia di Giacinto — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 660 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5693 — Data della ricevuta: 3 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Iellersitz Lydia fu Carlo — Titoli del debito pubblico: un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 31,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1911.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data della ricevuta 27 novembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Giovannini Annibale di Arturo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 765 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data della ricevuta: 6 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Introini Adalgisa fu Michele, ved. Monari — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 980 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data della ricevuta: 9 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Nordio Giuseppe di Leonardo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 560 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Errata-corrige.

A pag. 3003 della *Gazzetta ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1922, per errore della copia trasmessaci, la prima intestazione che dice:

P. N. 5 % - 1916 - Musmeci Mariano di Rosano, ecc. rendita L. 20; deve dire:

P. N. 5 % - 1916 - Musmeci Mariano di Rosario, ecc. rendita L. 20

Direttore: DARIO PERUZY   Tipografia delle Mantellate.   TUMINO RAFFAELE, *gerente*.